

**REGOLAMENTO SUI
CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI**

anno 2020 / numero 03

(Testo consolidato al 28/01/2025 – Aggiornamento II)

INDICE

TITOLO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
<i>Articolo 1 – Definizioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni.....</i>	<i>4</i>
TITOLO II REGISTRO DEI CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI.....	5
CAPO I ISTITUZIONE, CONTENUTO E PUBBLICITÀ DEL REGISTRO.....	5
<i>Articolo 3 – Istituzione del registro.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 – Contenuto del registro.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 – Pubblicazione, consultazione e tenuta del registro.....</i>	<i>6</i>
CAPO II REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO.....	7
<i>Articolo 6 – Requisiti di onorabilità.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7 – Requisiti di professionalità.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 8 – Requisiti di indipendenza.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 9 – Situazioni impeditive e di incompatibilità.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 10 – Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa.....</i>	<i>10</i>
CAPO III PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO.....	10
<i>Articolo 11 – Domanda di iscrizione.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 12 – Provvedimenti della Banca Centrale.....</i>	<i>11</i>
CAPO IV SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO.....	12
<i>Articolo 13 – Sospensione su istanza di parte.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 14 – Sospensione d'ufficio.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 15 – Cancellazione su istanza di parte.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 16 – Cancellazione d'ufficio.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 17 – Procedimento ed effetti dei provvedimenti di sospensione e cancellazione.....</i>	<i>13</i>
TITOLO III REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.....	15
<i>Articolo 18 – Regole generali di comportamento, di organizzazione e responsabilità.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 19 – Regole di presentazione e informazioni sul consulente finanziario indipendente.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 20 – Conflitti di interessi.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 21 – Conservazione della documentazione.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 22 – Aggiornamento professionale.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 23 – Polizza assicurativa.....</i>	<i>20</i>
TITOLO IV VIGILANZA.....	20
<i>Articolo 24 – Poteri dell'Autorità di Vigilanza.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 25 – Accertamenti ispettivi.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 26 – Documentazione da inviare annualmente all'Autorità di Vigilanza.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 27 – Obblighi di comunicazione.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 28 – Sanzioni.....</i>	<i>23</i>
TITOLO V OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA.....	23
<i>Articolo 29 – Operatività all'estero dei consulenti finanziari indipendenti sammarinesi.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 30 – Operatività nella Repubblica di San Marino di consulenti finanziari esteri.....</i>	<i>23</i>
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	25
<i>Articolo 31 – Regime transitorio.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 32 – Disposizioni di raccordo.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 33 – Modelli.....</i>	<i>26</i>
ALLEGATO A.....	27

TITOLO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- **“attività finanziarie ammesse”**: i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di fondi comuni di investimento o di organismi collettivi di investimento di cui rispettivamente ai punti 1), 2) e 3) della Lettera A dell’Allegato 2 della LISF nonché le cripto-attività;
- **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **“clienti”** o **“clientela”**: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai quali viene prestato il servizio di consulenza in materia di investimenti o servizi accessori;
- **“clienti al dettaglio”**: i clienti non rientranti tra i clienti professionali;
- **“clienti professionali”**: i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del Regolamento n. 2006-03 in materia di servizi di investimento collettivo;
- **“consulenza in materia di investimenti”**: prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad attività finanziarie ammesse, come sopra definite;
- **“consulenza indipendente in materia di investimenti”**: consulenza in materia di investimenti svolta su base indipendente in quanto rispondente ai criteri e ai requisiti di indipendenza stabiliti dalla Banca Centrale;
- **“consulente finanziario indipendente”**: persona fisica o giuridica che esercita professionalmente l’attività di consulenza indipendente in materia di investimenti ma, in quanto non rientrante tra i soggetti autorizzati, limitatamente alle attività finanziarie ammesse, come sopra definite, senza possibilità di detenere, nemmeno temporaneamente, somme di denaro, strumenti finanziari o cripto-attività di pertinenza dei clienti;
- **“cripto-attività”**: token come definito all’articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto Delegato 29 agosto 2004 n. 138 e s.m.;
- **“documento di riconoscimento”**: documento, contenente la fotografia e l’indicazione di tutte le generalità di una persona fisica, rilasciato da una pubblica autorità nazionale o estera;
- **“emittenti”**: i soggetti emittenti gli strumenti finanziari di cui all’Allegato 2 alla LISF;
- **“Legge sulle Società”**: la Legge 23 febbraio 2006, n. 47 e s.m.;
- **“LISF”**: la Legge 17 novembre 2005, n. 165 e s.m.;
- **“promotore finanziario”**: persona fisica che, in qualità di agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento di cui all’articolo 24 della LISF;
- **“registro”**: il registro pubblico dei consulenti finanziari indipendenti di cui all’articolo 25-bis della LISF;

- **“servizi di investimento”**: attività e servizi di cui alla lettera D dell’Allegato 1 della LISF;
 - **“società di consulenza finanziaria indipendente”** o brevemente **“SCFI”**: persona giuridica costituita in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, non rientrante tra i soggetti autorizzati, che esercita professionalmente l’attività di consulenza indipendente in materia di investimenti;
 - **“soggetti autorizzati”**: i soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad esercitare una o più attività riservate di cui all’Allegato 1 della LISF;
 - **“strumenti finanziari ammessi”**: i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di fondi comuni di investimento o di organismi collettivi di investimento di cui rispettivamente ai punti 1), 2) e 3) della Lettera A dell’Allegato 2 della LISF;
 - **“supporto durevole”**: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
 - **“titolare effettivo”**: la persona fisica così come definita all’articolo 1, comma 1, lett. r) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.m.
2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF.
3. Nei successivi articoli del presente Regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere maiuscolo.

Articolo 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Ai sensi e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 25-bis, comma 6, della LISF, il presente Regolamento disciplina:
- a) l’esercizio professionale nel territorio della Repubblica di San Marino dell’attività di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI svolta da CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI;
 - b) la formazione, il contenuto e l’aggiornamento del REGISTRO dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, così come le modalità e i requisiti per l’iscrizione al medesimo, anche da parte di soggetti già sottoposti al controllo da parte di autorità di vigilanza estere, nonché i casi di sospensione, cancellazione e ogni altro aspetto relativo alla tenuta del REGISTRO stesso.
2. Sono comunque esclusi dall’ambito del servizio di CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI e dunque anche dal presente Regolamento quei servizi che, quandanche prestati in via accessoria dai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, si estrinsecano nella prestazione di raccomandazioni che:
- a) pur avendo ad oggetto operazioni relative a determinati strumenti finanziari e/o CRIPTO-ATTIVITÀ, non sono personalizzate, in quanto non rivolte a uno o più CLIENTI individuati (carenza di elemento

soggettivo), come, a titolo esemplificativo, la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria e le altre forme di raccomandazione riguardanti strumenti finanziari e/o CRIPTO-ATTIVITÀ purché rivolte esclusivamente al pubblico indistinto;

- b) pur essendo personalizzate, non riguardano operazioni relative a determinati strumenti finanziari e/o CRIPTO-ATTIVITÀ, ma hanno ad oggetto “tipologie” di strumenti finanziari e/o CRIPTO-ATTIVITÀ (carenza di elemento oggettivo), come a titolo esemplificativo i servizi di *asset allocation* e *financial planning*.

TITOLO II

REGISTRO DEI CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI

Capo I

Istituzione, contenuto e pubblicità del REGISTRO

Articolo 3 – Istituzione del registro

1. È istituito presso la BANCA CENTRALE il REGISTRO pubblico dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25-bis, comma 2 della LSF.
2. Al REGISTRO sono iscritti, previa verifica del possesso di tutti i requisiti previsti al Capo II del Presente Titolo, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, con distinzione nelle seguenti due Sezioni:
 - a) Sezione A – Persone fisiche che esercitano professionalmente la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, sia in proprio sia per conto di SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE di cui sono collaboratori;
 - b) Sezione B – Persone giuridiche che, in quanto SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, esercitano professionalmente la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI.

Articolo 4 – Contenuto del registro

1. Nella Sezione A del REGISTRO, per ciascuna persona fisica iscritta sono riportate le seguenti informazioni:
 - a) numero di iscrizione;
 - b) data di iscrizione;
 - c) cognome e nome;
 - d) luogo e data di nascita della persona fisica;
 - e) luogo di residenza;
 - f) codice operatore economico e numero di licenza;
 - g) domicilio in territorio: sede principale dell'attività e luogo di conservazione dei documenti obbligatori;
 - h) nei casi in cui la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI sia svolta per conto di una SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE:

- denominazione, codice operatore economico e numero di licenza della SCFI;
 - natura del rapporto con la SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE;
- i) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.

2. Nella Sezione B del REGISTRO, per ciascuna SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE iscritta sono riportate le seguenti informazioni:
- a) numero di iscrizione;
 - b) data di iscrizione;
 - c) denominazione sociale, che in qualunque modo formata, deve contenere le parole “SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE” o la sigla “SCFI”;
 - d) codice operatore economico e numero di licenza;
 - e) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;
 - f) generalità del rappresentante legale e, ove nominati, dell’amministratore delegato e del direttore generale;
 - g) cognome e nome, nonché luogo e data di nascita e luogo di residenza, di coloro che presso la sede della società prestano ai CLIENTI il servizio di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, con indicazione della loro eventuale iscrizione nella Sezione A e relativo numero di iscrizione;
 - h) cognome e nome degli iscritti nella Sezione A di cui la società si avvale qualora presti la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI in luogo diverso rispetto la propria sede e relativo numero di iscrizione;
 - i) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE.

Articolo 5 – Pubblicazione, consultazione e tenuta del registro

1. La BANCA CENTRALE cura la tenuta e l’aggiornamento del REGISTRO di cui al precedente articolo 3.
2. La BANCA CENTRALE, ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a) procede alle iscrizioni e alle cancellazioni, comunicandole agli interessati, nonché all’aggiornamento dei dati riportati nel REGISTRO;
 - b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione, nonché ogni ulteriore attestazione su richiesta degli iscritti pertinente ai dati presenti nel REGISTRO;
 - c) annota tempestivamente nel REGISTRO i provvedimenti dalla stessa adottati nei confronti degli iscritti;
 - d) verifica la permanenza dei requisiti richiesti per il mantenimento dell’iscrizione al REGISTRO.
3. Il REGISTRO è tenuto in modo informatizzato ed è pubblico in quanto chiunque, previa richiesta scritta alla BANCA CENTRALE, può ricevere attestazione ufficiale dei dati e informazioni in esso contenuti.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, la BANCA CENTRALE pubblica sul proprio sito *internet* (www.bcsm.sm) l’elenco dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, nonché un estratto del REGISTRO

contenente le informazioni più aggiornate relative agli elementi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, ad eccezione del dato sull'indirizzo di residenza anagrafica delle persone fisiche.

Capo II

Requisiti richiesti per l'iscrizione al REGISTRO

Articolo 6 – Requisiti di onorabilità

1. Per l'iscrizione nel REGISTRO è necessario il possesso dei medesimi requisiti di onorabilità richiesti per gli esponenti aziendali di banche, come disciplinati dal Regolamento n. 2007-07.
2. Per i soggetti iscritti alla Sezione A del REGISTRO, i requisiti di cui al presente articolo, sono da intendersi richiesti in capo agli iscritti stessi.
3. Per i soggetti iscritti alla Sezione B del REGISTRO, i requisiti di cui al presente articolo, rilevano con riguardo ai soci e ai TITOLARI EFFETTIVI della SCFI, a coloro che ne sono amministratori, sindaci e direttori, nonché a coloro che, a qualunque titolo, prestino presso la sede della società la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI direttamente ai CLIENTI. Nel caso in cui il socio di una SCFI sia a sua volta una persona giuridica, i requisiti di onorabilità sono verificati anche in capo a coloro che ne sono amministratori o figure sostanzialmente equivalenti e ai direttori.
4. Per comprovare il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma 1, alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti, di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda stessa:
 - a) certificato penale generale, certificato dei carichi pendenti, certificato civile o di mai avvenuto fallimento, emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
 - b) autodichiarazione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni, resa, salvo sottoscrizione digitale ai sensi di legge, avanti a pubblico notaio sammarinese o direttamente a pubblico ufficiale di cui all'articolo 104, comma 1 della LISF, utilizzando il modello denominato "*consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione requisiti di onorabilità*".
5. Ai certificati di cui al precedente comma, anche allo scopo di verificare la competenza territoriale delle pubbliche autorità che li hanno emessi, si aggiunge copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità.

6. I certificati di cui al quarto comma, lettera a), possono risultare anche da documento unico cumulativo.

Articolo 7 – Requisiti di professionalità

1. Per l'iscrizione nel REGISTRO sono necessari i seguenti requisiti di professionalità:
 - a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
 - b) adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.
2. Per comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera b) del precedente comma, è richiesto il superamento di specifica prova valutativa d'idoneità accreditata dalla BANCA CENTRALE se svolta a San Marino, o, se svolta all'estero, comunque idonea:
 - a) all'iscrizione ad omologhi albi o registri tenuti da altre autorità di vigilanza di Paesi Membri dell'Unione europea o da organismi esteri di autoregolamentazione riconosciuti nei predetti Paesi per l'esercizio di attività equipollenti a quelle di CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE;
 - b) all'ottenimento di certificazioni professionali rilasciate da associazioni riconosciute dalle autorità di vigilanza di Paesi Membri dell'Unione europea ai fini predetti.

Nei casi di prova valutativa d'idoneità svolta all'estero il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 si intenderà sussistente fino ad eventuale mancato superamento, in esito al secondo tentativo, del Test Integrativo Specifico, accreditato dalla BANCA CENTRALE e svolto su convocazione della stessa, avente per oggetto esclusivo il presente regolamento e la pertinente regolamentazione sammarinese in materia.

3. Per la verifica dei requisiti indicati nei precedenti commi devono essere prodotti i seguenti documenti:
 - a) copia autenticata o certificazione originale del titolo di studio;
 - b) *curriculum vitae*;
 - c) certificazione di superamento della prova valutativa di cui al precedente comma 2.
4. Per i soggetti iscritti alla Sezione B del REGISTRO, i requisiti di cui al presente articolo rilevano con riguardo a coloro che, a qualunque titolo, prestino presso la sede della società la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI direttamente ai CLIENTI.

Articolo 8 – Requisiti di indipendenza

1. Non possono essere iscritti nel REGISTRO, e, se iscritti, sono cancellati d'ufficio, i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con EMITTENTI, SOGGETTI AUTORIZZATI o soggetti esteri che in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine svolgono attività equipollenti a quelle di cui dell'Allegato 1 alla LISF, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di

azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono compromettere l'indipendenza richiesta nella prestazione della CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, generando inoltre situazioni di conflitto di interesse di cui alla disciplina dell'articolo 20.

2. Eventuali rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifica comunicazione, sia in sede di domanda di iscrizione sia, ove sopravvenuti, da parte dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI già iscritti, nella quale devono essere dichiarati i motivi per cui gli stessi rapporti non sono tali da compromettere l'indipendenza richiesta nella prestazione della CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI e rilevare ai fini di quanto previsto dalla disciplina sui conflitti di interesse. Tali dichiarazioni sono oggetto di valutazione e verifica da parte della BANCA CENTRALE ai fini dell'iscrizione al REGISTRO e del suo mantenimento.
3. Per la prestazione della CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, gli iscritti al REGISTRO non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal CLIENTE al quale è reso il servizio, non potendo quindi accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da soggetti terzi o da una persona che agisce per conto di terzi.
4. Per i soggetti iscritti alla Sezione B del REGISTRO, i requisiti di cui al presente articolo rilevano con riguardo a coloro che sono amministratori, direttori, soci o TITOLARI EFFETTIVI della SCFI, nonché da coloro che, a qualunque titolo, prestino presso la sede della società la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI direttamente ai CLIENTI.

Articolo 9 – Situazioni impeditive e di incompatibilità

1. Non possono essere iscritti al REGISTRO e, se iscritti, sono cancellati d'ufficio, i soggetti che:
 - a) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento sanzionatorio di cancellazione dal REGISTRO;
 - b) nei due anni antecedenti la presentazione della domanda hanno subito un provvedimento di gravità analoga a quello di cui alla precedente lettera a) o di radiazione da registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere;
 - c) hanno perso i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione in albi o registri esteri di cui alla precedente lettera b).
2. L'esercizio professionale dell'attività di CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE è incompatibile:
 - a) con l'esercizio dell'attività di PROMOTORE FINANZIARIO di cui all'articolo 25 della LISF;
 - b) con l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa di cui al Capo II del Titolo V, della Parte I della LISF;

- c) con la qualità di amministratore, sindaco, responsabile o addetto al controllo interno, dipendente di un SOGGETTO AUTORIZZATO o di soggetti esteri autorizzati dalle rispettive autorità di vigilanza all'esercizio di attività riservate equipollenti a quelle di cui alla LISF;
 - d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente di società di revisione incaricate della certificazione del bilancio di SOGGETTI AUTORIZZATI o di soggetti esteri che in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine svolgono attività equipollenti a quelle di cui dell'Allegato 1 alla LISF.
3. Per i soggetti iscritti alla Sezione B del REGISTRO, la non ricorrenza delle situazioni impeditive e di incompatibilità di cui al presente articolo rileva con riguardo a coloro che sono amministratori, direttori, soci o TITOLARI EFFETTIVI della SCFI, nonché per coloro che, a qualunque titolo, prestino presso la sede della società la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI direttamente ai CLIENTI.

Articolo 10 – Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa

1. Ai fini dell'iscrizione al REGISTRO devono inoltre essere prodotti:
 - a) un programma di attività che indichi i contenuti del servizio di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI che si intende prestare;
 - b) una relazione sulla struttura organizzativa e sulle procedure previste per adempiere a quanto stabilito dal presente Regolamento, redatta secondo il modello denominato "*consulenti finanziari indipendenti: schema di relazione sul programma di attività e sulla struttura organizzativa*".
2. Quanto previsto dal comma precedente non trova applicazione con riguardo a quei soggetti che, sebbene operino sulla base di un proprio codice operatore economico, richiedono l'iscrizione alla Sezione A per svolgere l'attività esclusivamente per conto di una SCFI, come attestato da dichiarazione del legale rappresentante della stessa SCFI.

Capo III

Procedimento per l'iscrizione al REGISTRO

Articolo 11 – Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione al REGISTRO, redatta secondo il pertinente modello denominato "*consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda per l'iscrizione nel registro - sezione A persone fisiche*" o "*consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda per l'iscrizione nel registro - sezione B SCFI*", corredata dei documenti indicati nei medesimi modelli, deve essere inviata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza.
2. La domanda di iscrizione alla sezione A del REGISTRO deve essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente.

3. La domanda di iscrizione alla sezione B del REGISTRO deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica già costituita, ovvero, in caso di persona giuridica da costituire, dalla pluralità dei soggetti promotori che ne diverranno soci o da loro comune procuratore speciale.
4. Richieste di iscrizione alla sezione A e alla sezione B del REGISTRO possono essere presentate anche congiuntamente, nel caso in cui tra i soggetti richiedenti l'iscrizione alle rispettive sezioni sia prevista l'instaurazione di un rapporto di collaborazione.
5. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente presso la sede della BANCA CENTRALE ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla BANCA CENTRALE, se spedita a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata elettronica *T-notice*.

Articolo 12 – Provvedimenti della Banca Centrale

1. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti di cui al presente Titolo, rilascia un provvedimento di accoglimento o di diniego.
2. Il termine previsto al comma precedente è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se il richiedente di propria iniziativa invia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. La BANCA CENTRALE comunica all'interessato l'interruzione del termine. Un nuovo termine di durata pari a quello interrotto comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante, integrativa o modificativa.
3. Il termine previsto al comma 1 è sospeso qualora la BANCA CENTRALE chieda ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione prodotta, fissando un termine per la produzione delle stesse, con l'avvertenza che se le informazioni integrative non saranno fornite l'istanza si intenderà ritirata.
4. In caso di provvedimento di accoglimento dell'istanza di iscrizione al REGISTRO, la BANCA CENTRALE rilascia una attestazione al fine di consentire al richiedente di acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento sammarinese per intraprendere l'attività.
5. Una volta acquisiti i documenti di cui al precedente comma 4, il richiedente deve trasmettere alla BANCA CENTRALE copia autenticata delle autorizzazioni conseguite e copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile sottoscritta di cui all'articolo 23. Qualora siano trascorsi più di tre mesi dal rilascio dell'attestazione, dovranno essere rinnovati i certificati comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità.

6. La BANCA CENTRALE, verificata la completezza della documentazione integrativa prevista dal precedente comma, iscrive il soggetto richiedente nel REGISTRO e rilascia attestato di avvenuta iscrizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
7. La BANCA CENTRALE comunica l'avvenuta iscrizione del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE agli uffici della Pubblica Amministrazione interessati.

Capo IV

Sospensione e cancellazione dal REGISTRO

Articolo 13 – Sospensione su istanza di parte

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI possono chiedere la sospensione dal REGISTRO per un periodo della durata massima di 12 mesi inviando un'istanza motivata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza.

Articolo 14 – Sospensione d'ufficio

1. La BANCA CENTRALE può disporre la sospensione del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE dal REGISTRO per un periodo di tempo non superiore a sei mesi in caso di violazioni di legge o del presente Regolamento, ed in particolare in caso di:
 - a) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 qualora le incompatibilità risultino rimuovibili entro il periodo della sospensione;
 - b) violazione delle disposizioni di cui al Titolo III, escluse quelle di cui all'articolo 16 che determinano la cancellazione d'ufficio;
 - c) sospensione della licenza.

Articolo 15 – Cancellazione su istanza di parte

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI possono chiedere la cancellazione dal REGISTRO inviando un'istanza alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Dipartimento Vigilanza. L'istanza con cui è richiesta la cancellazione è sottoscritta dal CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE e:
 - nel caso sia presentata da un CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE che presta l'attività per conto di una SCFI, inviata per conoscenza anche alla SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE di riferimento iscritta alla Sezione B del REGISTRO;
 - nel caso sia presentata da una SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, inviata per conoscenza anche ai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI di cui la stessa società si avvale e iscritti alla Sezione A del REGISTRO.

Articolo 16 – Cancellazione d'ufficio

1. La BANCA CENTRALE può disporre la cancellazione d'ufficio del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE dal REGISTRO nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione, incluso il sopraggiungere di eventuali situazioni impeditive o di incompatibilità di cui all'articolo 9, qualora le situazioni di incompatibilità non risultino rimuovibili entro un termine adeguatamente limitato;
 - b) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza di cui all'articolo 8;
 - c) contraffazione della firma del CLIENTE o del potenziale CLIENTE;
 - d) gravi violazioni di legge o degli obblighi previsti dal presente Regolamento, tra cui:
 - acquisizione delle disponibilità ovvero detenzione, anche temporanea, di somme di denaro o strumenti finanziari e/o CRIPTO ATTIVITÀ di pertinenza dei CLIENTI o potenziali CLIENTI;
 - estensione dei servizi di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI al di fuori delle ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE;
 - violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4;
 - violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 10;
 - e) comunicazione o trasmissione al CLIENTE o al potenziale CLIENTE ovvero alla BANCA CENTRALE di informazioni e documenti non veritieri;
 - f) inosservanza di provvedimento di sospensione dal REGISTRO adottato dalla BANCA CENTRALE;
 - g) mancato superamento, dopo due tentativi, del Test Integrativo Specifico di cui al precedente articolo 7 comma 2;
 - h) revoca della licenza.

Il carattere di gravità di cui alla precedente lettera d) può discendere anche dalla reiterazione di violazioni già sanzionate con la sospensione ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Articolo 17 – Procedimento ed effetti dei provvedimenti di sospensione e cancellazione

1. La BANCA CENTRALE, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di sospensione o cancellazione emana un provvedimento con il quale dispone rispettivamente la sospensione o la cancellazione su istanza di parte.
2. Nei casi di sospensione o cancellazione d'ufficio, la BANCA CENTRALE contesta per iscritto al CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE, le violazioni o gli altri presupposti rilevati, specificando i fatti e gli eventuali documenti che ne costituiscono il fondamento, ed assegna un termine di trenta giorni per presentare le controdeduzioni.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma precedente, la BANCA CENTRALE, valutate le eventuali controdeduzioni, emana un provvedimento con il quale, se non ritiene di disporre l'archiviazione

delle contestazioni ovvero ravvisi sanabile quanto rilevato, dispone la sospensione per un tempo determinato, compreso nel limite di cui all'articolo 13, comma 1, ovvero la cancellazione dal REGISTRO.

4. La BANCA CENTRALE comunica i provvedimenti di sospensione e cancellazione assunti ai sensi dei commi precedenti. La notifica ha luogo nei confronti del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE stesso, presso il suo domicilio o sede sammarinese, e nei confronti degli uffici della Pubblica Amministrazione interessati. Nel caso in cui il provvedimento riguardi un CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE iscritto alla Sezione A, che presta la propria attività di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI per una SCFI iscritta alla Sezione B, la notifica ha luogo nei confronti di entrambi, presso le rispettive sedi, così come, viceversa, nel caso in cui riguardi una SCFI, la notifica ha luogo anche presso il domicilio sammarinese dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI che ne fossero collaboratori.
5. Avverso i provvedimenti di sospensione o cancellazione d'ufficio è ammesso, ai sensi dell'articolo 38, comma 6 della LISF, il ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nelle forme previste dalla Legge 28 giugno 1989, n. 68 e succ. mod.
6. Dall'emanazione del provvedimento della BANCA CENTRALE con cui si dispone la sospensione, e per l'intero periodo di sospensione dal REGISTRO, non possono essere promossi o conclusi nuovi contratti, ma è consentito prestare l'attività, salvo sospensione della licenza, per la gestione o l'esecuzione dei contratti stipulati prima della sospensione.
7. I provvedimenti di sospensione e la durata della sospensione stessa, ove definita, sono annotati nel REGISTRO, fino alla cessazione della sospensione.
8. Dall'emanazione del provvedimento della BANCA CENTRALE con cui si dispone la cancellazione non è consentito promuovere o concludere nuovi contratti e nemmeno proseguire nell'attività per portare a compimento eventuali consulenze in corso.
9. La sospensione o cancellazione di un iscritto nella Sezione B comporta la sospensione d'ufficio dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti nella Sezione A che operino per suo conto e non anche in conto proprio; tale sospensione permane fino all'instaurazione di nuovo rapporto con un'altra SCFI ovvero all'avvio in proprio del servizio di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, previa presentazione in questo ultimo caso di apposita domanda alla BANCA CENTRALE con produzione del programma di attività, della relazione sulla struttura organizzativa di cui all'articolo 10 e di copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 23, salvo cancellazione, in difetto, decorsi 12 mesi.
10. La sospensione o cancellazione di un iscritto nella Sezione A comporta la sospensione d'ufficio della SCFI iscritta nella Sezione B qualora quest'ultima si avvalga nella prestazione della CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI unicamente del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE sospeso o cancellato, e fino a sua sostituzione con altro CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE di cui alla Sezione

A o comunque con almeno un'altra persona in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per poter prestare la consulenza presso la sede della SCFI, salvo cancellazione, in difetto, decorsi 12 mesi.

11. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI cancellati dal REGISTRO possono richiedere di esservi nuovamente iscritti, presentando domanda ai sensi dell'articolo 11 e previa verifica dei requisiti previsti al Capo II del presente Titolo.

TITOLO III

REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE

Articolo 18 – Regole generali di comportamento, di organizzazione e responsabilità

1. Nelle more dell'emanazione di una regolamentazione generale sulla CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, nelle sue declinazioni sia su base indipendente che non indipendente, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, per ciò che concerne le regole di comportamento e di organizzazione, si attengono alle disposizioni del presente Titolo.
2. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI devono sempre comportarsi con diligenza professionale, correttezza e trasparenza, e sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni loro applicabili in materia di antiriciclaggio.
3. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della LISF, sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai CLIENTI o dai potenziali CLIENTI, o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, eccetto che in ogni caso in cui l'ordinamento ne imponga la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
4. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni, o deleghe a disporre di somme o valori di pertinenza dei propri CLIENTI e non possono detenere, nemmeno temporaneamente, somme di denaro o strumenti finanziari e/o CRIPTO-ATTIVITÀ di pertinenza del CLIENTE.
5. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI adottano misure idonee a garantire una gestione prudente dell'attività prestata e l'adeguata considerazione dell'interesse dei CLIENTI.
6. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI valutano una congrua gamma di ATTIVITÀ FINANZIARIE AMMESSE disponibili sul mercato, sufficientemente diversificata in termini di tipologia, EMITTENTI o fornitori di prodotti, in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del CLIENTE siano opportunamente

soddisfatti. L'estensione alle CRIPTO-ATTIVITÀ è riservata ai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti anche al Registro degli operatori DLT di cui al Decreto Delegato n. 138/2024.

7. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI forniscono al CLIENTE il rendiconto del servizio prestato con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto, che deve avere forma scritta, su supporto cartaceo o altro SUPPORTO DUREVOLE.
8. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI forniscono al CLIENTE, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro SUPPORTO DUREVOLE, sia *ex-ante* che *ex-post*, le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi alla consulenza e eventuali servizi accessori prestati.
9. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee alla propria attività e a garantire le attività di vigilanza da parte della BANCA CENTRALE, fatto salvo per i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla Sezione A che prestano esclusivamente la propria attività per conto di una SCFI, per i quali tale disposizione non si applica, in quanto in tal caso tali adempimenti gravano in capo alla SCFI anche con riguardo alla loro attività.
10. Le SCFI, per prestare il servizio di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI in luogo diverso dalla propria sede, devono avvalersi esclusivamente di CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti nella Sezione A del REGISTRO, mentre per la prestazione del servizio presso la propria sede possono avvalersi anche di altri soggetti, quali i propri dipendenti, dirigenti o amministratori, purché in possesso comunque dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e non integranti le situazioni impeditive e di incompatibilità di cui all'articolo 9 e che siano appositamente registrati e indicati nell'ambito delle informazioni relative alla SCFI riportate nel REGISTRO.
11. Le SCFI rispondono in solido dei danni eventualmente arrecati a terzi dai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti nella Sezione A del REGISTRO di cui si avvalgono, anche quando tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, fermo restando che le SCFI rispondono direttamente dei danni eventualmente arrecati a terzi dagli altri soggetti di cui comunque possono avvalersi per prestare presso la propria sede il servizio di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI.

Articolo 19 – Regole di presentazione e informazioni sul consulente finanziario indipendente

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI forniscono al CLIENTE AL DETTAGLIO, acquisito o potenziale, al momento del primo contatto e comunque in tempo utile prima della conclusione del contratto di consulenza, le informazioni necessarie affinché possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI proposto, consegnando altresì:

- a) copia di una dichiarazione da cui risultino i propri elementi identificativi, compresi gli estremi di iscrizione al REGISTRO, i dati anagrafici o denominazione, il domicilio o la sede e i dati di contatto necessari per la comunicazione fra le parti;
 - b) una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato A.
2. In caso di variazione dei dati riportati nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere consegnata al CLIENTE, acquisito o potenziale, una nuova versione aggiornata della dichiarazione stessa.

Articolo 20 – Conflitti di interessi

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI adottano ogni misura ragionevole, anche sul piano organizzativo, adeguata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, per identificare e prevenire e gestire i conflitti di interesse, che potrebbero sorgere con la CLIENTELA, al momento della prestazione del servizio di consulenza, al fine di agire comunque in modo indipendente e non incidere negativamente sugli interessi di CLIENTI.
2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei CLIENTI sia evitato, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, quale misura comunque estrema, informano chiaramente i CLIENTI, tramite SUPPORTO DUREVOLE, della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli, affinché questi possano assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
3. Come criterio minimo per determinare le tipologie di conflitto di interessi, che potrebbero manifestarsi nello svolgimento della CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE, e la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei CLIENTI, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI devono valutare se ricadono in una delle seguenti casistiche:
 - a) nello svolgimento dell'attività di consulenza è probabile che realizzino un guadagno finanziario, o evitino una perdita finanziaria a spese del CLIENTE;
 - b) come esito della prestazione di consulenza o dell'operazione realizzata, abbiano un interesse distinto da quello del CLIENTE;
 - c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura, privilegiando gli interessi di un altro CLIENTE o gruppo di CLIENTI rispetto a quelli del CLIENTE interessato.
4. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro dimensioni e alla relativa organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Tale politica deve consentire di individuare le

circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più CLIENTI, e definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

5. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse di cui al precedente comma e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse.
6. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più CLIENTI.

Articolo 21 – Conservazione della documentazione

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, oltre a conservare ordinatamente copia dei contratti e altri documenti sottoscritti dai CLIENTI, nella prestazione del servizio di CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI e per tutte le operazioni raccomandate, tengono su SUPPORTO DUREVOLE registrazioni atte a consentire alla BANCA CENTRALE di espletare i propri compiti di vigilanza e di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento.
2. Le registrazioni, di cui al precedente comma, sono conservate in modo che possano essere acquisite in futuro, e in una forma e secondo modalità che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) sono annotate in maniera cronologica;
 - b) sono prontamente accessibili e consentono la ricostruzione di ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;
 - c) è possibile individuare qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni antecedenti le eventuali correzioni e modifiche;
 - d) possono essere sottoposte a trattamento informatico;
 - e) sono tenute, anche in caso di cancellazione dal REGISTRO, per i cinque anni successivi alla cessazione della relazione con il CLIENTE.
3. Le registrazioni relative all'attività svolta dai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla Sezione A per conto di una SCFI sono conservate da quest'ultima.

Articolo 22 – Aggiornamento professionale

1. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla Sezione A, nonché coloro che comunque presso le SCFI prestano ai CLIENTI la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, aggiornano

periodicamente le proprie cognizioni professionali. L'aggiornamento è svolto con cadenza annuale, a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione nel REGISTRO. A tal fine, partecipano a corsi di durata non inferiore a 30 ore annue, svolti a scelta in aula o attraverso le modalità videoconferenza, *webinar*, *e-learning*.

2. L'aggiornamento professionale è finalizzato all'aggiornamento delle competenze e capacità necessarie a prestare, altrettanto professionalmente, la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, valutando l'adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del CLIENTE, nonché assistendolo nella gestione del rapporto, anche in fase precontrattuale.
3. L'aggiornamento ha per oggetto nozioni economiche, finanziarie, giuridiche, tecniche e fiscali rilevanti nella prestazione del servizio di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI.
4. I corsi di cui al comma 1 devono essere tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore della formazione nelle materie di cui al comma 3 e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Il test di verifica può svolgersi anche in modalità telematica.
5. La BANCA CENTRALE può accreditare le iniziative formative offerte in territorio o all'estero ritenute valide, per contenuti trattati, livello didattico e modalità organizzative, ai fini di cui al precedente comma 1.
6. Quando temporaneamente non operanti, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla Sezione A nonché coloro che presso le SCFI prestano, a qualunque titolo, la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI direttamente ai CLIENTI, sono comunque tenuti durante il periodo di inoperatività, e salvo istanza di sospensione da parte degli iscritti alla Sezione A, all'aggiornamento professionale periodico di cui al presente articolo, fatta eccezione per i soli casi di:
 - a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;
 - b) grave malattia o infortunio.

L'esonero, in caso di gravidanza, compete sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale annuo di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.

Articolo 23 – Polizza assicurativa

1. Prima di avviare l'attività, il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE deve disporre di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta, a copertura di tutti i danni arrecati a terzi da negligenze ed errori professionali, infedeltà di eventuali propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Non sono consentite clausole e/o franchigie che limitino o escludano tale copertura.
2. Se l'attività di consulenza è svolta da un CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE iscritto alla sezione A, il massimale dovrà essere di almeno un milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di due milioni di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.
3. Se l'attività di consulenza è svolta da un CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE iscritto alla sezione B (SCFI), il massimale dovrà essere di almeno un milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di cinque milioni di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.
4. Il requisito assicurativo di cui al precedente comma 1 può essere soddisfatto mediante l'adesione da parte del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE a convenzioni stipulate da associazioni di categoria, aventi medesime caratteristiche, in termini di coperture assicurative, rispetto a quelle di cui ai commi precedenti.
5. Il requisito assicurativo di cui al comma 2 non è richiesto con riguardo ai CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla sezione A che svolgono la propria attività esclusivamente per conto e sotto la responsabilità in solido di una SCFI.

TITOLO IV VIGILANZA

Articolo 24 – Poteri dell'Autorità di Vigilanza

1. La BANCA CENTRALE vigila sull'attività dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI con i poteri previsti dalla Parte II, Titolo I, Capo I, della LISF.

Articolo 25 – Accertamenti ispettivi

1. La BANCA CENTRALE esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 42 della LISF avvalendosi di propri ispettori ovvero di revisori contabili esterni all'uopo incaricati in base all'articolo 42, comma 3 della LISF.
2. Le ispezioni sono volte ad accertare che i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI, prestino la CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI conformemente ai criteri di sana e prudente gestione e nel

rispetto delle disposizioni che ne regolano l'esercizio. In tale quadro, l'accertamento ispettivo valuta la situazione tecnica e organizzativa del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE, il rispetto delle regole di comportamento e verifica la correttezza delle informazioni fornite alla BANCA CENTRALE. Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione dell'attività ("a spettro esteso") o il rispetto di specifiche normative applicabili all'attività ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dal CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE ("follow up").

3. Coloro che a nome della BANCA CENTRALE si recano presso il domicilio o la sede del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE, allo scopo di effettuare indagini, devono esibire:
 - a) una lettera di incarico indirizzata al soggetto ispezionato, firmata da un componente del Coordinamento della Vigilanza della BANCA CENTRALE e contenente l'indicazione dei soggetti incaricati;
 - b) un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità o altro equivalente documento identificativo rilasciato dalla BANCA CENTRALE.
4. Nel corso delle indagini la BANCA CENTRALE può accedere all'intero patrimonio informativo del CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE, senza preclusione alcuna ed in regime di inapplicabilità dell'obbligo del segreto bancario, in conformità con quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, lettera b) della LISF.
5. Il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE ispezionato è tenuto a prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, deve fornire con tempestività e completezza le informazioni e i documenti che gli incaricati ritengano di acquisire. Il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE deve anche attivarsi per garantire che le informazioni e i documenti richiesti dagli incaricati degli accertamenti, e in possesso di altri soggetti coinvolti, siano tempestivamente resi disponibili.
6. A conclusione degli accertamenti viene redatto un "rapporto ispettivo" contenente la descrizione circostanziata dei fatti ed atti riscontrati, che non siano risultati in linea con i criteri di corretta gestione, ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività.
7. La chiusura degli accertamenti viene comunicata dalla BANCA CENTRALE al soggetto ispezionato con lettera sottoscritta da un componente del Coordinamento della Vigilanza. La BANCA CENTRALE notifica il rapporto ispettivo al CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE entro i sessanta giorni successivi alla chiusura degli accertamenti.
8. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del rapporto ispettivo il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE interessato deve far conoscere alla BANCA CENTRALE le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso

dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

9. Resta ferma la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell'accertamento ispettivo.

Articolo 26 – Documentazione da inviare annualmente all'Autorità di Vigilanza

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI devono far pervenire, mediante consegna manuale o a mezzo raccomandata a.r. o elettronica, alla BANCA CENTRALE l'autodichiarazione di cui al pertinente modello denominato "*consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione permanenza requisiti - consulente finanziario indipendente per conto proprio*" o "*consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione permanenza requisiti - consulente finanziario indipendente per conto di SCFI*", con la documentazione allegata ivi prevista, sottoscritta con una delle seguenti modalità alternative:
 - a) avanti a pubblico notaio che ne attesti l'autenticità;
 - b) direttamente presso la BANCA CENTRALE avanti a pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 104, comma 1 della LISF, che procede all'identificazione;
 - c) firma digitale ai sensi di legge.
2. Unitamente all'autodichiarazione di cui al precedente comma 1, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI devono far pervenire alla BANCA CENTRALE una relazione aggiornata sulla struttura organizzativa di cui all'articolo 10, laddove siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate nell'ultima relazione trasmessa e dando adeguata evidenza alle variazioni stesse.

Articolo 27 – Obblighi di comunicazione

1. Successivamente all'iscrizione, ai fini dell'aggiornamento del REGISTRO, i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI devono comunicare alla BANCA CENTRALE ogni variazione dei dati contenuti nel REGISTRO stesso, entro dieci giorni dalla data in cui la variazione si è verificata, nonché ogni variazione comunque intervenuta, rispetto alle ultime informazioni fornite o documentazioni prodotte, che abbia ad oggetto elementi integranti i requisiti per l'iscrizione nel REGISTRO, fatti salvi gli obblighi annuali di cui al precedente articolo.
2. I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla sezione B del REGISTRO trasmettono alla BANCA CENTRALE i nominativi dei CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla sezione A del REGISTRO con cui intendono avviare o cessare il rapporto di collaborazione e la relativa data di avvio o di cessazione del rapporto, così come i CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI iscritti alla sezione A del REGISTRO trasmettono alla BANCA CENTRALE la denominazione della SCFI con cui intendono avviare o cessare il rapporto di collaborazione. Tali comunicazioni possono essere trasmesse anche congiuntamente da parte degli iscritti alla Sezione A e B del REGISTRO interessati.

Articolo 28 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni contenute nel presente Regolamento è sanzionabile ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76.
2. In caso di procedimenti sanzionatori a carico di CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI non residenti in territorio sammarinese, il domicilio indicato ai sensi del superiore articolo 4, comma 2, lettera e), si intende eletto anche ai sensi di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 23 del Decreto 30 maggio 2006 n.76.

TITOLO V OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA

Articolo 29 – Operatività all'estero dei consulenti finanziari indipendenti sammarinesi

1. La prestazione all'estero del servizio di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI da parte dei soggetti iscritti al REGISTRO è sottoposta al rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento dello Stato estero in cui si intende operare, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, e alla previa presentazione di una domanda di autorizzazione alla BANCA CENTRALE contenente le seguenti informazioni:
 - a) lo Stato estero nel cui territorio si intende operare;
 - b) le modalità organizzative che si intendono adottare per lo svolgimento dell'attività.
2. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, valutata l'adeguatezza delle modalità organizzative rappresentate in relazione all'attività da svolgere, emana un provvedimento di accoglimento o di diniego. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12 per ciò che concerne l'interruzione e la sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l'Autorità di vigilanza o eventuale altro organismo di autoregolamentazione competente dello Stato estero.
3. Ricevuta l'autorizzazione della BANCA CENTRALE, il CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE può inoltrare istanza all'Autorità di vigilanza o ad eventuale altro organismo di autoregolamentazione competente dello Stato estero, e deve informare la BANCA CENTRALE sull'esito della stessa e, in caso di esito positivo, comunicare la data effettiva di inizio dell'operatività all'estero ai fini dell'annotazione nel REGISTRO.

Articolo 30 – Operatività nella Repubblica di San Marino di consulenti finanziari esteri

1. I consulenti finanziari insediati in Stati esteri che intendono esercitare l'attività nella Repubblica di San Marino devono chiedere l'autorizzazione alla BANCA CENTRALE e l'iscrizione nel REGISTRO. Alla domanda, redatta

in conformità al modello denominato “*consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda di autorizzazione per consulente finanziario estero*”, devono essere allegati:

- a) attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine che il soggetto richiedente è autorizzato ed esercita effettivamente in tale Stato l'attività di consulente finanziario indipendente e che nulla osta all'esercizio di tale attività nella Repubblica di San Marino;
 - b) programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa di cui all'articolo 10 con specifico riferimento all'attività che si intende esercitare nella Repubblica di San Marino;
 - c) certificazione comprovante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6 aggiornata a data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;
 - d) copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 23.
2. La BANCA CENTRALE, valutata la documentazione prodotta e il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente, comunica l'accoglimento o il diniego della richiesta entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.
3. Il termine di cui al comma precedente può essere interrotto o sospeso, trovando applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l'autorità di vigilanza dello Stato estero.
4. L'accoglimento della richiesta è comunque subordinato:
- a) all'esistenza nello Stato di origine del consulente finanziario estero di una regolamentazione adeguata ed equivalente a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla LISF in materia di CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI;
 - b) all'esistenza di apposite intese tra la BANCA CENTRALE e l'autorità di vigilanza dello Stato di origine del consulente finanziario estero;
 - c) al rispetto nel Paese d'origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, a deliberazione favorevole da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio.
5. In caso di provvedimento di accoglimento della richiesta, la BANCA CENTRALE rilascia una attestazione al fine di consentire al consulente finanziario estero di acquisire le ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento sammarinese per intraprendere l'attività nella Repubblica di San Marino.
6. Una volta acquisiti i documenti di cui al precedente comma, il consulente finanziario estero deve trasmetterne copia autenticata alla BANCA CENTRALE e indicare la sede di cui è tenuto a disporre nella Repubblica di San Marino, presso la quale è reperibile la documentazione relativa all'attività svolta nella Repubblica di San Marino, al fine di consentire l'esercizio della vigilanza. Qualora siano trascorsi più di tre mesi dal rilascio dell'attestazione, dovranno essere rinnovati i certificati comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità.

7. La BANCA CENTRALE, verificata la completezza della documentazione integrativa prevista dal precedente comma, iscrive soggetto estero nel REGISTRO, con indicazione che trattasi di succursale di consulente finanziario estero, rilascia attestato di avvenuta iscrizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) e notifica l'avvenuta iscrizione agli uffici dell'amministrazione pubblica interessati.
8. Il consulente finanziario estero, per l'attività prestata nella Repubblica di San Marino, è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente nella Repubblica di San Marino.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31 – Regime transitorio

1. I soggetti che hanno già provveduto ad inviare alla BANCA CENTRALE l'informativa di cui all'articolo 33, comma 3 del Decreto Delegato 29 marzo 2019 n. 61 o che abbiano, nelle more dell'entrata in vigore del presente Regolamento, comunque comunicato alla BANCA CENTRALE l'avvio dell'attività di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, sono tenuti ad iscriversi al REGISTRO, nelle modalità previste dal presente Regolamento, entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Con riferimento all'istanza di iscrizione dei soggetti di cui al precedente comma 1, il requisito di professionalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si riterrà sussistente, oltre che ricorrendo le circostanze di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche nel caso in cui venga comprovato alternativamente:
 - a) lo svolgimento di attività lavorative con ruolo di responsabilità nello svolgimento dei servizi di investimento, per almeno tre anni complessivi, presso un SOGGETTO AUTORIZZATO all'esercizio di una delle attività riservate di cui alle lettere D, E e F, dell'Allegato 1 alla LISF, ovvero presso un soggetto estero autorizzato dalla rispettiva autorità di vigilanza all'esercizio di attività equipollenti;
 - b) l'iscrizione, per almeno tre anni complessivi, alla Sezione dedicata ai PROMOTORI FINANZIARI del Registro di cui al Regolamento 2014-01 in materia di promozione finanziaria e offerta fuori sede, ovvero, l'esercizio dell'attività di PROMOTORE FINANZIARIO o attività equivalente all'estero per almeno tre anni complessivi, con iscrizione al relativo registro estero;
 - c) l'esercizio effettivo dell'attività di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. I soggetti iscritti in applicazione del regime transitorio di cui al precedente comma sono tenuti a comprovare il superamento della prova valutativa di cui al precedente articolo 7 comma 2 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a pena di immediata cancellazione d'ufficio dal REGISTRO.

4. Fino ad avvenuta iscrizione al REGISTRO, nei casi di cui al comma 1, o a successivo superamento della prova valutativa, nei casi di soggetti iscritti ai sensi del precedente comma 2, è consentito continuare a prestare i servizi di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, limitatamente alla gestione o esecuzione dei contratti già stipulati con la CLIENTELA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni già previste all'articolo 25-bis della LISF, essendo vietata la promozione o conclusione di nuovi contratti.
5. Decorso il termine di cui al precedente comma 1, anche ai soggetti ivi indicati ed anche con riguardo a contratti già sottoscritti, è fatto divieto di continuare a prestare servizi di CONSULENZA INDIPENDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI in assenza di iscrizione al REGISTRO o nei casi di sopravvenuta cancellazione ai sensi del precedente comma 3. Eventuali casi di abusivismo riscontrati formeranno oggetto di segnalazione, oltre che all'Autorità Giudiziaria, anche agli uffici della Pubblica Amministrazione per i conseguenti provvedimenti sulla licenza.
6. La pubblicazione o messa *on-line* sul sito *internet* della BANCA CENTRALE di cui al precedente articolo 5, comma 4, avverrà entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1, e sarà oggetto di apposito comunicato stampa sulla *home page*.

Articolo 32 – Disposizioni di raccordo

1. Al comma 1, dell'articolo 1 del Regolamento n.2007-01, la lettera a) è così sostituita:
“a) i clienti di soggetti autorizzati, di promotori finanziari, di consulenti finanziari indipendenti e di intermediari assicurativi o riassicurativi;”.

Articolo 33 – Modelli

1. I modelli richiamati nel presente Regolamento e di seguito elencati:
 - a) *“consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione requisiti di onorabilità”;*
 - b) *“consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda per l'iscrizione nel registro - sezione A persone fisiche”;*
 - c) *“consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda per l'iscrizione nel registro - sezione B SCFP”;*
 - d) *“consulenti finanziari indipendenti: schema della domanda di autorizzazione per consulente finanziario estero”;*
 - e) *“consulenti finanziari indipendenti: schema di relazione sul programma di attività e sulla struttura organizzativa”;*
 - f) *“consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione permanenza requisiti - consulente finanziario indipendente per conto proprio”;*
 - g) *“consulenti finanziari indipendenti: autodichiarazione permanenza requisiti - consulente finanziario indipendente per conto di SCFI”;*

sono pubblicati dalla BANCA CENTRALE, nella versione di volta in volta aggiornata, all'interno della sezione normativa del sito internet www.bcsm.sm, con evidenza della data di decorrenza della loro validità.

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI
COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI
NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA**

Ai sensi della normativa vigente, i consulenti finanziari indipendenti, incluse le società di consulenza finanziaria indipendente:

- a. devono consegnare al cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione da cui risultino i propri elementi identificativi, fra cui gli estremi di iscrizione al Registro dei consulenti finanziari indipendenti di cui all'articolo 25-bis della Legge n. 165/2005, nonché l'indirizzo della propria sede o domicilio e i dati di contatto necessari per la comunicazione fra le parti;
- b. devono consegnare al cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- c. devono indicare i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati fra il consulente finanziario indipendente e il cliente;
- d. devono fornire la descrizione dell'attività prestata e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- e. devono fornire indicazioni circa la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che è prestato al cliente.

Le società di consulenza finanziaria indipendente devono inoltre specificatamente informare il cliente che per prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti in luogo diverso dalla propria sede devono avvalersi esclusivamente di consulenti finanziari indipendenti iscritti nella Sezione A del Registro dei consulenti finanziari indipendenti, mentre per la prestazione del servizio presso la propria sede possono avvalersi anche di altri soggetti, quali i propri dipendenti, purché appositamente registrati e indicati nell'ambito delle informazioni relative a ciascuna società di consulenza finanziaria indipendente riportate nel citato Registro.

Le società di consulenza finanziaria indipendente devono inoltre informare il cliente che rispondono in solido dei danni eventualmente arrecati ai terzi dai consulenti finanziari indipendenti iscritti nella Sezione A del citato Registro di cui si avvalgono nell'esercizio dell'attività.